



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE
""AGEVOLAZIONI TARI 2020 ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI,
INDUSTRIALI E DI SERVIZI - EMERGENZA COVID-19""**

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 16/2020

Con mail del 17 agosto u.s. è stata inoltrata la proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 10 luglio 2020, corredata del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in data 5 agosto 2020, concernente "Agevolazioni TARI 2020 alle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi - Emergenza COVID-19", al fine di acquisire il parere dell'organo di revisione;

Preliminarmente si osserva che con tale atto l'amministrazione intende definire per l'anno in corso riduzioni tariffarie e agevolazioni in conseguenza della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e che detta proposta, seppure non redatta in articoli, presenta indubbiamente un contenuto regolamentare, e che pertanto la stessa deve essere corredata del parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera *b*), n. 7, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. *o*) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in forza del quale l'organo di revisione è tenuto ad esprimere parere, tra l'altro, sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato e di applicazione dei tributi locali;

Nel merito si evidenzia che con la proposta suddetta l'amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 che consente ai comuni di poter deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa statale, intende porre in essere due distinte forme di intervento:

a) una agevolazione a favore delle categorie (utenze non domestiche) che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, consistente nella esenzione della quota variabile della tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi (agevolazione riservata alle utenze non domestiche contraddistinte da codici ATECO destinatari della normativa con obbligo di chiusura esercizi per emergenza COVID);

b) una riduzione del 10% della tassa dovuta per l'annualità 2020 per tutte le utenze, sia domestiche che di altro tipo, per comprovata dimostrazione di disagio sociale-economico.

Nel mentre non si rilevano particolari problemi per la individuazione dei soggetti beneficiari della prima ipotesi agevolativa, la cui applicazione risulta ancorata a criteri obiettivi e determinati (attività caratterizzate dai codici ATECO per le quali le disposizioni emergenziali emanate nei mesi

scorsi hanno disposto la sospensione o riduzione della attività), altrettanto non può dirsi per la seconda ipotesi richiamata alla precedente lettera b).

Con tale intervento la proposta prevede una riduzione del 10% della tassa dovuta per l'annualità 2020 a favore di tutte le utenze, sia domestiche che di altro tipo, richiedendo a tal fine una ""comprovata dimostrazione di disagio sociale-economico", definizione non meglio dettagliata e priva di una qualsiasi indicazione dei parametri e dei criteri da utilizzare sia da parte degli utenti per comprovare il "disagio sociale-economico" che da parte dell'amministrazione per verificarne la effettiva sussistenza; a fronte di tale carenza la stessa proposta prevede poi la approvazione di un apposito bando da parte del Responsabile del Servizio Tributi, bando nel quale presumibilmente dovrebbero essere specificati criteri e modalità per la effettiva definizione del "disagio sociale-economico" che darebbe diritto alla riduzione di che trattasi.

Tale impostazione non appare condivisibile, in quanto la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per la fruizione della agevolazione rientra nella potestà regolamentare del comune; tale funzione è pertanto da ricomprendere nella competenza del consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera a, del TUEL) e non può quindi essere attribuita ad un organo burocratico come il Responsabile di un Servizio.

Si ritiene pertanto che la proposta suddetta debba essere rielaborata e meglio precisata per quanto concerne la forma di intervento a favore delle diverse tipologie di utenze di cui alla precedente lettera b).

Sotto il profilo finanziario, si prende atto che l'onere conseguente alle suddette agevolazioni tariffarie, che nella proposta di deliberazione viene determinato rispettivamente in euro 8.771,70 per le agevolazioni di cui alla precedente lettera a) ed in euro 30.000,00 per le riduzioni di cui alla precedente lettera b), risulta coperto mediante appositi stanziamenti di spesa previsti nello schema di bilancio 2020-2022 (cap. 201/11 per euro 16.000,00 e cap. 201/13 per euro 30.000,00) predisposto dalla giunta con delibera n. 73 del 29 luglio 2020 e da approvarsi da parte consiglio comunale.

Si ricorda infine che la corrispondente deliberazione, una volta approvata dal consiglio comunale, per poter essere considerata applicabile per l'anno 2020, dovrà essere pubblicata nel sito internet del MEF entro il termine del 28 ottobre 2020, a norma del comma 15-ter dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge n. 58/2019.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questo organo di revisione in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 10 luglio 2020 concernente "Agevolazioni TARI 2020 alle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi - Emergenza COVID-19".

Piobbico - Amandola, 19 agosto 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*